COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Ordinanza Sindacale n° 19 **del** 07-12-2022

OGGETTO: "*Contrasto fenomeni di degrado della vivibilità urbana anche tramite regolamentazione della vendita e consumo di sostanze alcoliche*".

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza n. 3 del 11/01/2022 di pari oggetto;
Considerato che continuano a pervenire segnalazioni da parte di cittadini che lamentano, in specifici spazi ed aree del centro abitato, e precisamente nelle vie: **Rinzivillo, Caucana, Colombo, Vecchia, Garibaldi, C. Magno, Amedeo, Conte Rosso, Patriarca San Giuseppe, Rapisardi, S. Francesco, Dott. A. Linares, Pasolini, Alloro, Principe di Napoli, V. Veneto, La Malfa, La Pira, Della Repubblica, Trieste, Matteotti, Camerina, Balistrieri, Carmine, Idria, Castel Sant'Elena, Novelli, Newton, Gramsci, Settembrini, Padova, Bologna, Foscolo, F.lli Rosselli, Diana, L. Balzano Conti, Suor M. Schininà, Oberdan, Dei Mille, Scaramia, Faro, Balilla, Alfieri, Pacini, Solferino, Fleming, Giardino, Mulinello** (scalinata del Mattatoio Comunale), **D. Alighieri, Lincoln, Alia, Turati, Micca** (compresa scalinata), **Fonte Paradiso, Casale Vecchio, nell'area di Fonte Paradiso, M.O.,** nelle Piazze: **Vitt. Emanuele II, Mercato Vecchio, della Solidarietà, Mandarà, della Biblioteca, Unità d'Italia, Studi, G.B. Il Celestri e Quasimodo** (fermata autobus), nonché nelle **BORGATE** e, segnatamente, in **piazza E. De Filippo**, nelle vie **Madonna SS. di Portosalvo** e **P. Nenni, De Gasperi, Orlando, Gronchi** (Punta Secca), **C.so Oceano Atlantico, Felce, Fiordalisi, del Mandorlo** (Casuzze) il verificarsi, in misura sempre più ripetuta, di gravi fenomeni di degrado della vivibilità urbana e precisamente:

1. presenza di raggruppamenti di soggetti che, in particolar modo a partire dalle 17:00 circa, stazionano in tali spazi pubblici in ostentata oziosità e dediti ad una consumazione continuata di bevande alcoliche che, generando abuso di alcol, causano alterchi ad alta voce, aggressioni verbali anche nei confronti dei passanti, nonché comportamenti offensivi alla pubblica decenza;
2. litigi, risse e violenze che costringono a frequenti interventi della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine;
3. abbandono incontrollato di contenitori di bevande; mancata rimozione di deiezioni organiche all'aperto, sporcizia diffusa…;

- che la situazione di degrado sociale e strutturale delle aree coinvolte è ascrivibile, in particolar modo, al consumo all'aperto di sostanze alcoliche da parte di soggetti che fruiscono in modo improprio dell'occupazione degli spazi in argomento, e determina anche l'insorgere di fenomeni di tensione sociale in atto fra gli abitanti delle zone in discorso;
- che simili fenomeni, gravemente degenerativi della viabilità negli spazi pubblici sopramenzionati, generano una forte turbativa alla sicurezza urbana, impedendo la normale fruibilità di tali aree, in particolare da parte delle fasce di popolazione più deboli, quali anziani e bambini, che si sentono e si trovano in oggettive condizioni di potenziale pericolo;
- che, quanto sopra lamentato ed evidenziato trova conferma negli accertamenti conseguenti alle attività di monitoraggio del territorio condotte dalla Polizia Municipale, nonché dalla Squadra di Tutela del Territorio, istituita in seno al locale gruppo comunale di Protezione Civile, soprattutto nelle aree predette, dai quali è emersa la gravità del fenomeno, con rilevazione di comportamenti fortemente incidenti sulla vivibilità delle stesse zone;
- che è necessario riproporre tutte le misure atte ad impedire il prodursi di assembramenti tendenti a permanere nelle aree suddette senza finalità connesse alla loro fruizione sociale, ad es. in forma di bivacco con abbandono di bottiglie, rifiuti e quant'altro consumato sul posto;

Rilevato che:

- a fronte della situazione sopra evidenziata, occorre adottare provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse della cittadinanza, individuando ed intervenendo negli ambiti urbani e nei siti ove è necessario contrastare i fenomeni di disturbo più rilevanti, al fine di eliminare il grave pericolo e la minaccia alla sicurezza urbana sotto i distinti profili dell'offesa al pubblico decoro e grave turbativa al libero utilizzo ed alla normale fruizione degli spazi pubblici, nonché all'insorgenza di fenomeni criminosi;
- tali misure si inseriscono in un quadro in complessiva evoluzione, finalizzato a recuperare la vivibilità del territorio colpendo in maniera più efficace illeciti di gravità anche molto diversa fra loro, ma tutti tali da contribuire al disfacimento del tessuto sociale ed alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva;

- tale quadro comprende anche specifici interventi sanzionatori nell'ambito del sistema penale, determinanti possibili interazioni di carattere amministrativo e sociale;
- al fine di determinare condizioni di maggior tutela della sicurezza urbana ed incolumità pubblica nelle aree interessate da simili fenomeni aggregativi e molesti, quali evidenziate in premessa, occorre pertanto stabilire, **con decorrenza immediata e per un arco temporale limitato**, il divieto di consumo di bevande alcoliche all'aperto in spazi pubblici o aperti al pubblico, oltre a limitarne la vendita in determinati orari e circostanze;

Dato atto che la giurisprudenza amministrativa è ormai unanime nel ritenere che il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall'art. 54, comma 4, del TUEL al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini costituisce un rimedio giuridico straordinario, dagli effetti particolarmente incisivi nella sfera riservata di libertà e proprietà dei privati, che necessita una verifica particolarmente rigorosa circa la sussistenza, nel singolo caso concreto, dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione, sia sotto il profilo della ricorrenza di situazioni di oggettivo pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, sia sotto quello della inevitabilità del ricorso a tale strumento straordinario;

Effettuata un'attenta verifica della situazione concreta come sopra riportata e ritenuti sussistenti i presupposti che legittimano un provvedimento *extra ordinem*, anche alla luce degli episodi di cronaca che si verificano con frequenza nel centro abitato, riconducibili al consumo incontrollato di bevande alcoliche ed effettuato, altresì, un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza urbana e quello privato alla libera vendita e ritenuto non potersi far fronte alle problematiche in questione con gli ordinari strumenti giuridici a disposizione;

Atteso che:

- a salvaguardia della vivibilità, sicurezza urbana e fruibilità degli spazi e per la tutela del decoro urbano, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, **l'art. 10 del vigente regolamento di Polizia Urbana, rubricato "Divieto di consumo di sostanze alcoliche", stabilisce, tra l'altro, farsi divieto**, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici ed aree adibite a verde pubblico, nonché nei luoghi sensibili del territorio comunale per la presenza di beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare, oltre che in aree interessate da rilevante afflusso di persone, per come specificatamente individuate nell'apposita sez. "A" del cit. regolamento, eccetto nelle aree prospicienti i pubblici esercizi con relativi plateatici regolarmente autorizzati, **di consumare sul posto o detenere, salvo che in recipienti chiusi ed integri, ogni genere di bevanda alcolica**;
- per i medesimi fini, in un'ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni di degrado legati alla vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici, fermi restando tutti i divieti di vendita e somministrazione di alcolici previsti dalla normativa nazionale, **la medesima disposizione, al c. 2, prevede che l'Amministrazione possa individuare le aree e le fasce orarie in cui vietare** ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari o gestori di attività temporanea di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, partecipanti a manifestazioni autorizzate, **di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine, oltre che vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a soggetti di età inferiore ad anni 18**;

Visti:

- l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;
- il D.M. Interno 5 agosto 2008; la L. n. 94/2009 e ss.mm.ii.;
- il d.l. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la L. di conversione n. 48/2017;
- la Circ. Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S. – prot. n. 4228/2017";
- l'art. 50, c. 5, d.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal d.l. n. 14/2017 coord. con la L. di conv. n. 48/2017 cit.;
- l'art. 10 del regolamento comunale di Polizia Urbana cit.;
- la L.R. n. 28/2000;
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28-10-2011 e ss. mm. e ii., nella parte in cui viene chiarita, fra l'altro, la possibilità di prevedere vincoli e limiti agli orari di apertura e di chiusura per motivi di pubblica sicurezza, decoro, vivibilità dell'ambiente e quant'altro;

Tenuto conto che la presente ordinanza è da comunicarsi, ai sensi dell'art. 54, c. 4, TUEL, al sig. Prefetto di Ragusa;

Attesa la propria competenza;

ORDINA

1) farsi **sempre** divieto, **sulle pubbliche vie di tutto il territorio comunale**, di realizzare assembramenti, anche occasionali, non finalizzati alla corretta fruizione sociale dell'area, ed in special modo, vietarsi assembramenti, anche occasionali, in forma di bivacco e/o con schiamazzi, nelle aree e vie citate in premessa;
2) vietarsi, per le finalità e motivazioni di cui in premessa, la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione presso tutti i pubblici esercizi, i distributori automatici (cosiddetti H24), esercizi di vicinato, minimarket e medie e grandi strutture di vendita **di tutto il territorio**,
- **dal lunedì al sabato dalle ore 18:00 alle 07:00 del giorno successivo;**
- **la domenica nonché negli altri giorni festivi dalle 14.00 alle ore 07:00 del giorno successivo;**

precisando che tale divieto non opera nel caso in cui la vendita e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei pubblici esercizi autorizzati ed esclusivamente in contenitori di plastica nelle pertinenze esterne occupate in concessione; il divieto non opera, inoltre, in occasione di sagre, eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune, fermo restando l'obbligo di utilizzare esclusivamente contenitori di plastica.
Da questo divieto restano escluse le bevande alcoliche acquistate dal cliente, presso i suddetti esercizi commerciali, all'interno di una spesa complessiva che comprenda anche altri generi alimentari e beni di consumo per un valore almeno pari a quello delle bevande alcoliche acquistate.
Alle pizzerie, ai panifici, alle gastronomie ed alle rosticcerie è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche unitamente agli alimenti acquistati.
3) vietarsi, altresì, **su tutto il territorio comunale** e **per l'intera giornata**, il consumo all'aperto di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione in contenitori di vetro e alluminio, nonché il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto;

DISPONE

- che all'atto della contestazione, i trasgressori, anche in applicazione di quanto previsto per le ipotesi di c.d. Daspo Urbano, cessino il comportamento scorretto e rimuovano eventuali rifiuti o altro materiale residuo al loro stazionamento;
- che ***le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino alla emanazione di altro provvedimento integrativo o modificativo della presente e, in ogni caso, per un periodo di 40 giorni***;

DEMANDA

al Comando Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE CHE

- fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da specifiche leggi di settore e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 257/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00;
- i trasgressori di quanto con la presente disposto, giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 167/10, hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante pagamento, in misura ridotta, della sanzione come sopra prevista, ex art. 16, c. 2, L. n. 689/81 e ss.mm.ii.

Nei casi di reiterata inosservanza da parte delle attività commerciali può esser disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, secondo le disposizioni recate dal TULPS;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. n. 1034/1971, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR n. 1199/1971;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune, nonché distribuita a tutti i locali commerciali della zona interessata, comunicata al sig. Prefetto di Ragusa, ai competenti comandi della

Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre che inviata al Corpo di Polizia Municipale per farla osservare.
La presente revoca le precedenti ordinanze emanate in materia.
La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone.

Dalla Residenza Municipale, li - 7 DIC. 2022

IL SINDACO
(Arch. Giuseppe Dimartino)